

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1147

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici FABJ RAMOUS e TEDESCO TATÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 1993

Modifica dell'articolo 177 del codice civile sull'oggetto della
comunione dei beni

ONOREVOLI SENATORI. - Il regime della comunione dei beni come scelta di maggiore tutela del principio dell'uguaglianza dei coniugi è uno degli aspetti qualificanti della riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151). L'articolo 177 del codice civile indica quali siano i beni che costituiscono oggetto della comunione e cioè:

a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;

b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;

c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;

d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Proprio una decisione della Consulta (sentenza 17-24 gennaio 1991), che scioglie un quesito di incostituzionalità dell'articolo 12-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di divorzio (introdotto dall'articolo 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74) ci consente di inserire il trattamento di fine rapporto - perlomeno per i ratei maturati sino allo scioglimento della comunione - tra i beni che ne sono oggetto. In sintonia col dettato della Corte costituzionale che, nel rispondere - in sostanza - sulla commisurazione «della quota» di indennità di fine rapporto, fissa il principio che «la cessazio-

ne della convivenza non comporta immediatamente e automaticamente il totale venir meno della comunione materiale e spirituale di vita e la separazione legale introduce una fase di sospensione della convivenza - con la permanenza di diritti e obblighi». Si intende introdurre il concetto che il trattamento di fine rapporto è una entità economica maturata nel corso del rapporto di lavoro e del matrimonio, cosicché il contributo dato dall'altro coniuge non può non avere rilievo determinante ai fini delle sostanze comuni. Inoltre la Corte costituzionale afferma che «tale contributo non cessa con la separazione legale o di fatto».

Se correliamo questo principio con l'articolo 143 del codice civile che considera uguale l'apporto del lavoro casalingo, rispetto a quello extradomestico e seguiamo la sentenza segnalata là, ove dice che «se invero l'indennità di fine rapporto di lavoro corrisponde ad una quota del trattamento economico maturata in costanza del matrimonio, è logico che il coniuge, il quale, durante il matrimonio, abbia contribuito alla formazione di tale trattamento sia, per questa parte, legittimato a fruirne» perchè l'indennità di fine rapporto «assolve anche nei confronti di quel coniuge, per il periodo di coincidenza tra i rapporti di matrimonio e di lavoro, alla funzione latamente previdenziale che le è propria». In altri termini, indipendentemente dalla regolamentazione prevista dall'articolo 12-bis (peraltro oggetto dell'altro disegno di legge, di cui all'atto Senato n. 1103) diventa logico che i ratei di trattamento di fine rapporto maturati nel periodo di convivenza, e sino allo scioglimento della comunione, rientrino tra i beni che sono oggetto della comunione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 177 del codice civile è aggiunta la seguente lettera:

«e) una percentuale del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, percepito dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso col matrimonio e fino alla prima comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale in caso di separazione personale degli stessi».